

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

BIOMASSE, AI MARGINI DI UN ILLECITO

Cassazione Penale, Sezione I
Sentenza n. 22321 del 21 aprile-23 maggio 2023

Il caso su cui la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi riguardava l'ipotesi di reato di traffico illecito di rifiuti, art. 452 *quaterdecies* c.p., con specifico riferimento alla movimentazione di materiale legnoso misto a scarti di segheria e ad altri materiali di risulta provenienti da tagli, sfalci e potature abusive.

Il procedimento in argomento ha ad oggetto le condotte di una serie di coindagati indiziati di aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti relativi all'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di truffe ai danni del gestore del servizio energetico nazionale.

Il ricorso per Cassazione è stato proposto da uno dei coindagati, ritenuto responsabile dei reati in argomento in ragione della sua qualità di amministratore unico di una delle società che – a seguito delle indagini svolte – sarebbe risultata essere in connivenza con una realtà criminale organizzata alla quale assicurava l'ingerenza nel settore boschivo, con il fine ultimo di lucrare attraverso il conferimento, in impianti di trattamento, di qualsiasi tipo di scarto legnoso dichiarato, fraudolentemente, come *chips* di legno vergine.

L'ipotesi era quindi quella del reato-fine dell'aver gestito un traffico organizzato di rifiuti trasportando e smaltendo materiale legnoso misto a scarti di segheria e ad altri materiali di risulta provenienti da tagli, sfalci e potature abusive, traffico realizzato anche attraverso la predisposizione di falsa documentazione e false perizie che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrali a biomassa. Tale ultimo aspetto aveva comportato la previsione di responsabilità anche del reato di truffa ai danni del gestore del servizio energetico nazionale.

Per le condotte anzidette, il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, oggetto dell'impugnazione in Cassazione, in ordine a diversi motivi.

Il primo è l'assenza di prova che la ditta del ricorrente abbia movimentato rifiuti, perché è la stessa consulenza del pubblico ministero a concludere sull'assenza di evidenze che negli ultimi anni siano stati movimentati rifiuti, non essendo stati rivenuti documenti che attestino che nelle centrali a biomasse siano stati conferiti materiali classificabili come rifiuto insieme a cippato vergine.

In secondo luogo, la difesa ha sostenuto che la corretta ricostruzione della normativa secondaria permetterebbe di giungere alla conclusione che è ormai possibile il conferimento in centrale non solo di legno vergine, ma anche di materiale di segheria lavorato, e in ogni caso la circostanza che, a monte, il taglio di legname sia illecito, di per sé non trasforma il legno in un rifiuto.

In ordine al terzo motivo, la carenza di prove anche in ordine al taglio abusivo del legno. La condotta in argomento, a parere della difesa, era stata oggetto di mera deduzione da parte dell'accusa, la quale avrebbe supposto che l'utilizzo in più occasioni della stessa documentazione necessaria al conferimento del legno nelle centrali a biomassa, fosse

una conseguenza logica della condotta di un taglio abusivo. A parere della difesa, invece, la predetta circostanza poteva intendersi una mera conseguenza di un possibile errore di pesatura del taglio regolare.

La Cassazione ha accolto il ricorso sottolineando come la posizione di amministratore unico della società sia motivo sufficiente per poter sostenere un'imputazione in capo allo stesso per reati derivanti da rapporti commerciali intrattenuti della ditta, ma non può essere il solo motivo per imputare all'indagato una vicinanza a organizzazioni criminali.

In buona sostanza, la posizione di amministratore unico della società non consente di ritenere lo stesso oggettivamente responsabile di ogni attività, ma individua una posizione di garanzia in capo ad esso, che opera automaticamente solo nel caso di fatti derivanti dall'ordinario esercizio dell'attività imprenditoriale. Con ciò la Cassazione non intende escludere una responsabilità, ma semplicemente ritiene come minimo necessario che vi siano prove a sostegno dell'imputazione, non potendosi ritenere una responsabilità automatica "da posizione". In relazione alle questioni ambientali, poi, la Cassazione si è espressa a favore della difesa, poiché nel merito non è stato tenuto conto della conclusione del consulente tecnico che non ha ravvisato una movimentazione di rifiuti riconducibili all'indagato. Al contrario, la pubblica accusa l'avrebbe utilizzata solo per evidenziare che da essa si potessero ricavare elementi sull'avvenuta duplicazione delle autorizzazioni di taglio.

Proprio per quest'ultima motivazione la Cassazione ha ritenuto che al massimo in capo all'indagato potesse ritenersi un grave indizio in ordine al taglio abusivo, in ragione del fraudolento utilizzo della stessa autorizzazione abilitativa al taglio, ma di certo questa motivazione non avrebbe potuto ritenersi di per sé sola idonea e logica ad attribuire all'indagato anche il conferimento abusivo di rifiuti.

L'emergere di realtà complesse di utilizzo di fonti energetiche, come si vede, impone la massima attenzione sia sugli aspetti amministrativi – autorizzativi e di controllo – sia sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi delle attività in questo campo.